



## CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

### SEZIONE II

La Corte d'Appello di Venezia, II Sezione civile, nella seguente composizione:

dott. Guido Santoro	Presidente
dott. Innocenza Vono	Consigliere relatore
dott. Dario Morsiani	Consigliere

sciogliendo la riserva, ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

La Corte di Arbitrato Commerciale Internazionale presso la Camera di Commercio dell'Ucraina ha emesso in data 29.6.2021 lodo arbitrale (all. 1 fascicolo opponente), con il quale la società italiana OMISSIS è stata condannata a versare alla Società di diritto ucraino OMISSIS *“l'importo di 23.139,16 euro per il valore della merce consegnata, ma non pagata, 21.172,33 euro di penale, 3.598,04 euro di rimborso delle spese di pagamento della tassa arbitrale e 418,39 euro di rimborso delle spese di assistenza legale, per un totale di 48.327,92 euro”*.

Il lodo è stato lodo dichiarato efficace con Decreto del Presidente delegato della Corte D'Appello in data 17.9.2021 su ricorso ex art. 839 c.p.c. proposto da OMISSIS .

Con atto di citazione ex art. 840 c.p.c. OMISSIS ha proposto opposizione denunciando la contrarietà all'ordine pubblico internazionale del lodo e chiedendo, in via pregiudiziale, la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia sulla richiesta di revocazione proposta davanti alla Corte d'Appello di Kiev, e, nel merito, il diniego del riconoscimento o della relativa esecuzione del lodo, quantomeno nella parte in cui la Corte di Arbitrato Commerciale Internazionale l'ha condannata al pagamento di una somma a titolo di penale pari ad Euro 21.172,33. A sostegno dell'impugnazione, ha evidenziato che le sanzioni di natura punitiva sono estranee al nostro ordinamento, nel quale la risarcibilità del danno è sempre condizionata all'accertamento del danno





cagionato dall'illecito, che non può considerarsi provato *in re ipsa*; ha sostenuto, altresì, che di fatto la penale darebbe luogo all'applicazione di interessi moratori usurari.

In via conciliativa ex art. 91 c.p.c. si è dichiarata, comunque, disponibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 cpc a provvedere al pagamento della somma in linea capitale prevista dal contratto di vendita nr. 4/2019 intercorrente tra OMISSIS e OMISSIS, pari ad euro 23.139,16, maggiorata degli interessi moratori ex Dlgs 231/02 dal dovuto alla data della presente proposta e delle spese legali e tassa arbitrare maturate e liquidate a favore di OMISSIS.

OMISSIS ha resistito all'impugnazione chiedendo la concessione dell'esecutorietà ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e non si è pronunciata sulla proposta conciliativa

\*\*\*

L'istanza di sospensione non è accoglibile, poiché nelle more la Corte d'Appello di Kiev ha rigettato le impugnative parziali del lodo proposte da OMISSIS per incompletezza della documentazione.

Quanto alla richiesta di concessione dell'esecutorietà del lodo ex art. 648 c.p.c., va ricordato che la dottrina prevalente, condivisa dalla giurisprudenza, nega efficacia esecutiva *ope legis* al lodo straniero pur se riconosciuto ai sensi dell'art. 839 c.p.c.

Il medesimo orientamento è favorevole all'applicabilità dell'art. 648 c.p.c., ancorando la propria posizione sul dato del rinvio esplicito operato dall'art. 840, comma 2, c.p.c. agli artt. 645 ss. c.p.c. sul procedimento di ingiunzione "in quanto applicabili".

Anche la giurisprudenza propende per l'applicabilità dell'art. 648 c.p.c., ritenendo che nel corso del giudizio di opposizione all'exequatur del lodo estero la parte opposta possa ottenere dal giudice la concessione della provvisoria esecutività a norma dell'art. 648, quando, in base ad una delibazione da compiersi in via meramente incidentale, i motivi di opposizione appaiono non manifestamente fondati e non del tutto plausibili (Corte d'Appello di Milano, 5 dicembre 2006, in Corr. mer., 2007, 705; Corte d'Appello di Milano, 12 dicembre 2006, in Foro it., 2007, I, 2243, Corte d'Appello di Genova, 21 giugno 2006, in Dir. comm. internaz., 2008, 683, Corte appello Genova, 18 dicembre 2019, sez. I, Rivista dell'Arbitrato, fasc.1, 2020).

La Corte nel pronunciarsi in via interinale è chiamata a valutare il *fumus boni iuris* dell'opposizione stessa e, pertanto, a delibare la fondatezza *prima facie* dei motivi





dedotti a suo fondamento: qualora tale indagine prognostica dia esito negativo, la corte d'appello, ove ne sia fatta richiesta, dovrebbe concedere la provvisoria esecutorietà del decreto di exequatur, se del caso valutando l'offerta di idonea cauzione da parte dell'opposto ex art. 648, comma 2, c.p.c.

Nella specie, la richiesta di concessione dell'esecutorietà del lodo ex art. 648 c.p.c. va accolta in ordine alla somma capitale di € 23.139,16 e alle spese legali e di tassa arbitrale liquidate a favore di OMISSIS, somme di fatto non contestate dall'opponente.

Anche nel procedimento arbitrale, infatti, l'odierna opponente ha riconosciuto l'avvenuta consegna della merce fornita da OMISSIS contestando solo l'eccessività della penale e la prescrizione del relativo diritto.

In ordine alla somma dovuta a titolo di penale, invece, appare opportuno esaminare con la pienezza di cognizione propria della fase decisoria la conformità all'ordine pubblico internazionale, tenuto conto dell'entità della penale, quasi corrispondente al valore della prestazione, pur tenendo presente che la verifica della compatibilità con i principi di ordine pubblico internazionale deve riguardare esclusivamente gli effetti che l'atto è destinato a produrre nel nostro ordinamento e non anche la conformità alla legge interna di quella straniera posta a base della decisione, né è consentito alcun sindacato sulla correttezza giuridica della soluzione adottata, essendo escluso il controllo contenutistico sul provvedimento di cui si chiede il riconoscimento ( cfr. Cass. Sez. U - , Sentenza n. 9006 del 31/03/2021, Rv. 660971 - 03)

Poiché nel lodo non vi è stata applicazione di interessi, stante la condanna alla penale, alla somma capitale possono essere aggiunti in via provvisoria in luogo della penale, nei limiti di cognizione sommaria propri della presente fase e impregiudicata ogni difforme decisione, gli interessi moratori, calcolati ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, dalla data della scadenza del pagamento al saldo.

P.Q.M.

Rigetta l'istanza di sospensione del procedimento.

Concede la provvisoria esecutorietà al lodo arbitrale emesso dalla Corte di Arbitrato Commerciale Internazionale presso la Camera di Commercio dell'Ucraina in data 29.6.2021, limitatamente al capo di condanna al pagamento della somma capitale di € 23.139,16, con la maggiorazione degli interessi moratori, calcolati ai sensi del dlgs. n.





231/2001, dalla data della scadenza del pagamento al saldo, e del capo relativo alle spese legali e per tassa arbitrale come liquidate nel lodo.

Fissa per precisazione delle conclusioni l'udienza dell'11.10.2022 ad ore 10, invitando parte opposta a dichiarare prima dell'udienza se intenda accettare o meno la proposta conciliativa formulata dalla controparte.

-L'udienza è sostituita dallo scambio di note scritte da depositarsi in PCT (processo civile telematico):assegnandosi a tal fine alle parti termine di giorni 5 prima dell'udienza contenenti le conclusioni, anche con richiamo agli atti introduttivi;

-ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;

-salvi eventi procedurali che impongano l'adozione di diversi provvedimenti (a mero titolo esemplificativo: eventi interruttivi, richiesta congiunta di rinvio a fini transattivi, ecc.) la causa verrà trattenuta in decisione dalla Corte nella composizione di cui innanzi con concessione di termini ex art. 190 c.p.c.;

- nel caso in cui nessuna delle parti provveda al deposito delle note recanti le istanze e conclusioni, al termine dell'udienza verrà adottato il provvedimento di cui agli artt. 181, 309 c.p.c.

Si comunichi

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 16/03/2022.

Il Presidente  
dott. Guido Santoro

